

# Convenzione internazionale di Bonn

Nota anche come CMS o Convenzione di Bonn, la **Convenzione per la Conservazione delle Specie Migratrici di Animali Selvatici**

intende conservare le specie migratrici terrestri, acquatiche e volatili in tutto il loro areale di distribuzione. E' un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida dell'ONU nel 2004. L'Italia lo ratifica con la Legge 25 gennaio 1983, n.42, pubblicata sul G.U. 18 febb.1983, n.48).

## OBIETTIVO

Sviluppare la cooperazione internazionale allo scopo di conservare le specie migratrici della fauna selvatica.

## PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

**Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn).**

## CONTENUTO

## 04\_Convenzione di Bonn

Scritto da Michele Abbondanza

Mercoledì 04 Maggio 2011 21:18 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:09

---

1. La Convenzione di Bonn ha come obiettivo la conservazione delle specie migratrici su scala mondiale. La fauna selvatica deve essere oggetto di un'attenzione particolare per la sua importanza ambientale, ecologica, genetica, scientifica, ricreativa, culturale, educativa, sociale ed economica

2. La Convenzione definisce i seguenti termini:

- per "specie migratrici" si intende la popolazione complessiva a una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, di cui una parte rilevante attraversa, ciclicamente e in modo prevedibile, uno o più confini nazionali;

- lo "stato di conservazione" di una specie migratrice è costituito dall'insieme degli influssi che agendo sulla specie migratrice possono ripercuotersi a lungo termine sulla distribuzione e sulla consistenza numerica della stessa;

- "minacciata" in riferimento ad una particolare specie migratrice, significa che essa è minacciata di estinzione in tutto il territorio di uno Stato o in una parte dello stesso.

3. Le parti contraenti della Convenzione riconoscono l'importanza della conservazione delle specie migratrici e affermano la necessità di rivolgere particolare attenzione alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole.

4. Per evitare che venga minacciata l'esistenza di una qualsiasi specie migratrice, le parti dovranno sforzarsi:

- di promuovere, sostenere o collaborare a ricerche sulle specie migratrici;
- di assicurare un'immediata protezione alle specie migratrici di cui all'allegato I;
- di concludere accordi ai fini della conservazione e della gestione delle specie migratrici di cui all'allegato II.

5. Per proteggere le specie migratrici minacciate, le parti contraenti della Convenzione si sforzano di:

- conservare o ripristinare l'habitat della specie minacciata;
- prevenir, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo gli effetti negativi di attività o di intralci che ostacolano la migrazione della specie;
- prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente la specie.

## 04\_Convenzione di Bonn

Scritto da Michele Abbondanza

Mercoledì 04 Maggio 2011 21:18 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:09

---

6. Gli Stati che fanno parte dell'area di distribuzione (superfici terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive, o che attraversa o sorvola in un momento qualunque della sua migrazione) vietano il prelievo di animali appartenenti a specie comprese nell'allegato I, salvo deroghe (prelievo a fini scientifici, progetto per aumentare il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie). Le deroghe devono essere precise per quanto riguarda il contenuto e limitate nello spazio e nel tempo e non devono avere effetti negativi per la specie.

7. La conservazione e la gestione delle specie comprese nell'allegato II possono essere oggetto di accordi internazionali.

8. Principi generali in materia di accordi:

- riportare la specie migratrice in questione ad uno stato di conservazione favorevole o mantenerla in tale stato;
- comprendere l'intera area di distribuzione della specie migratrice da proteggere;
- possibilità di adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione, siano essi parti contraenti o meno della presente Convenzione;
- prendere in considerazione, per quanto possibile, più di una specie migratrice.

9. Qualsiasi accordo deve contenere le seguenti informazioni:

- il nome della specie migratrice in questione;
- l'area di distribuzione e la rotta di migrazione;
- i provvedimenti per l'attuazione dell'accordo;
- procedure per la composizione delle controversie;
- la designazione dell'autorità competente per l'attuazione dell'accordo.

10. Qualsiasi accordo dovrebbe anche prevedere:

- lavori di ricerca sulla specie;
- lo scambio di informazioni sulla specie migratrice;
- il ripristino o la conservazione di una rete di habitat che permettano la conservazione della specie;

## 04\_Convenzione di Bonn

Scritto da Michele Abbondanza

Mercoledì 04 Maggio 2011 21:18 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:09

---

- controlli periodici dello stato di conservazione della specie;
- procedure di emergenza attraverso cui potenziare rapidamente i provvedimenti esistenti.

11. La Conferenza delle parti è l'organo deliberante della Convenzione. Essa controlla anche l'attuazione della Convenzione e a tale fine essa può formulare raccomandazioni.

12. La Convenzione nonché gli allegati I e II, possono essere oggetto di emendamenti.

13. La composizione delle controversie tra le parti contraenti della Convenzione dev'essere risolta mediante negoziati tra le parti in causa. Qualora non possa esser raggiunto un accordo, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, la cui decisione sarà vincolante per le parti in causa.

14. La Convenzione di Bonn è entrata in vigore il 1° novembre 1983.

---

Nell'**Appendice I** sono elencate le speci migratrici minacciate di estinzione.

Nell'**Appendice II** sono elencate le specie di migratori che potrebbero significativamente beneficiare di una maggior sooperazione internazionale.

## 04\_Convenzione di Bonn

Scritto da Michele Abbondanza

Mercoledì 04 Maggio 2011 21:18 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Maggio 2011 22:09

---

---

Successivamente sono stati firmati accordi per la conservarvazione di alcune specie particolari, come l'ACCOBAMS.

---

**E' assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti nell'articolo, senza il consenso dell'autore o del direttivo AIAM.**

---